



**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK**

Nelle persone di:

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente

Avv. Fabio Riccio – Componente

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento federale n. 15/2016, aperto a seguito di

- ricorso in riassunzione presentato, in data 21 dicembre 2016, dal signor Antonio Rossi, assistito dall'avv. Guido Valori;
 - ricorso in riassunzione presentato, in data 22 dicembre 2016, dal signor Daniele Scarpa, rappresentato ed assistito dall'avv. Daniela Liccardi;
 - entrambi i ricorsi introdotti a seguito e in ossequio alla Sentenza della Corte Federale d'Appello, emessa in data 16 dicembre 2016, a definizione del procedimento n.1/CFA/2016,
 - entrambi i ricorsi proposti hanno ad oggetto domanda di annullamento della Delibera dell'Assemblea elettiva della FICK del 22.10.2016 e la proclamazione del Presidente FICK dott. Luciano Buonfiglio;
 - visto, altresì, l'intervento in giudizio del controinteressato Presidente FICK dott. Luciano Buonfiglio, personalmente e nella qualità, assistito dall'avv. Luisa Melara, con memoria presentata in data 20 gennaio 2017, con la quale la parte ha resistito alle richieste *ex adverso*;
- vista, altresì, la documentazione allegata dalle parti ai propri atti introduttivi;
- Il Presidente del T.F. fissava udienza per la data del 30 gennaio 2017, disponendo la riunione per connessione oggettiva dei ricorsi di Antonio Rossi e Daniele Scarpa.

All'udienza fissata in data 30.01.2017, sono comparsi il signor Antonio Rossi assistito dall'avv. Guido Valori, il signor Daniele Scarpa personalmente e assistito dall'avv. Liccardi, il Presidente FICK dott. Luciano Buonfiglio personalmente e assistito dall'avv. Luisa Melara.

Nel corso dell'udienza il Collegio rilevata la regolare costituzione delle parti, ascoltava le ragioni esposte dalle parti.

- Il signor Antonio Rossi, come assistito, nel contestare la validità dell'Assemblea generale elettiva FICK del 22.10.2016 e l'elezione alla carica di Presidente federale del dott. Luciano Buonfiglio e chiedendo l'annullamento della Delibera elettiva anzidetta e di ogni atto successivo consequenziale, si riportava al proprio ricorso in riassunzione; in via istruttoria, l'avv. Valori chiedeva ammettere la richiesta di apertura dell'urna contenente le schede elettorali dell'elezione del Presidente FICK e autorizzare il riconteggio manuale delle schede elettorali per constatare la validità del risultato;
- il signor Daniele Scarpa, come rappresentato, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate con ricorso in riassunzione, volto ad accertare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'Assemblea elettiva del 22.10.2016 e la relativa proclamazione del Presidente federale e di ogni atto connesso e



conseguente, parimenti, chiedeva, voler ammettere la richiesta di apertura delle urne, al fine di verificare le schede ivi contenute e procedere al conteggio manuale delle stesse, richiesta già avanzata in sede assembleare, con atto di mozione al Presidente dell'Assemblea elettiva e elemento di prova necessario ai fini dell'accertamento richiesto; chiedeva altresì che alle operazioni di riconteggio prendessero parte due soggetti tesserati federali quali testimoni.

- il Presidente Buonfiglio, come assistito, si opponeva alle richieste *ex adverso* come da memoria in atti, precisando che l'attività d'indagine fosse preclusa dalla decisione già assunta dalla Corte federale d'Appello e pendente, in sede di gravame dinanzi il Collegio di Garanzia del CONI; chiedendo in subordine termine per memorie di replica.

Il Collegio si riservava.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale:

- ha disposto l'acquisizione agli atti del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 1/2016 dinanzi alla Corte sportiva d'appello, nonché il verbale dell'Assemblea elettiva FICK del 22.10.2016, i verbali della Commissione verifica poteri e relativi allegati, oltre alla lettera di indizione e convocazione dell'assemblea in oggetto;

- considerata la Sentenza del 16.12.2016 emessa dalla CFA e visto l'art. 47 comma 1 del Regolamento di Giustizia, si dichiarava competente a decidere esclusivamente in merito alla richiesta di annullamento della Delibera dell'Assemblea elettiva del 22.10.2016;

- ammesso la richiesta di apertura delle urne e riconteggio manuale delle schede elettorali, disponendo che la prova fosse assunta a seguire, alla presenza del Collegio e della Segreteria degli Organi di Giustizia, delle parti e difensori, del dott. Antonello Di Tullio (Presidente assemblea elettiva) dell'avv. Federica Cavalieri (Vice presidente Assemblea elettiva) e del dott. Alessandro Cherubini per il CONI; ha disposto che le operazioni di riconteggio fossero riportate su separato verbale;

- rigettato la richiesta del signor Scarpa volta a far assistere due testimoni esterni al riconteggio, poiché ininfluenza ai fini del corretto accertamento;

- concesso termine alle parti per il deposito di memorie aggiuntive fino alla data del 7 febbraio 2017 e rinviato per il prosieguo all'udienza del 10 febbraio 2017;

L'avv. Melara si opponeva alla decisione del Collegio e chiedeva breve rinvio per procedere all'assunzione del mezzo istruttorio proposto, nel rispetto del diritto di difesa; dopo replica di parte avversa e breve discussione tra le parti, il Tribunale riservatosi, decideva, di rigettare la richiesta di rinvio avanzata dall'avv. Melara, in ragione del dovere di celerità nello svolgimento dei processi e delle esigenze contrarie – perché fuori sede - avanzate dalla maggior parte dei presenti.

L'avv. Melara abbandonava l'udienza per pregressi impegni.

Alle ore 17,40 si procedeva, dunque, all'apertura dell'urna contenente unicamente le schede elettorali relative all'elezione del Presidente FICK di cui a Assemblea elettiva del 22.10.2016 e riconteggio manuale delle stesse.

Le operazioni sono state effettuate alla presenza del Collegio e della Segreteria degli Organi di Giustizia, delle parti e difensori e materialmente effettuate dal dott. Antonello Di Tullio (Presidente



assemblea elettiva FICK) dell'avv. Federica Cavalieri (Vice presidente Assemblea elettiva FICK) e del dott. Alessandro Cherubini, per il CONI.

- le due scatole contenenti le schede elettorali erano conservate nella cassaforte chiusa presso gli Uffici della FICK;

- entrambe le scatole risultavano regolarmente sigillate e vidimate con sottoscrizione apposta in sede d'Assemblea dal dott. Di Tullio e dell'avv. Federica Cavalieri;

- si procedeva all'apertura della scatola n. 1 contenente le schede elettorali per l'elezione del Presidente federale;

- dall'analisi e conteggio manuale delle schede sono state rinvenute n. 534 schede totali;

- le schede riportavano l'intestazione della Federazione; contrassegnate da colore verde; non risultavano piegate; non risultavano sottoscritte e timbrate da un membro della CVP;

- non risultavano segni di alterazione, effrazione o rovinamento né sulle scatole, né sul contenuto;

Dal conteggio manuale delle schede, non contestati dalle parti, è risultato:

1.- Voti validi attribuiti ai candidati Presidenti:

-Daniele Scarpa: voti n. 66 (di cui: 4 schede da 2 voti; 2 da 3; 1 da 4; 1 da 6; 1 da 7; 1 da 14; 1 da 21).

- Antonio Rossi: voti n. 1842 (di cui: 3 schede da 1 voto; 18 da 2; 44 da 3; 16 da 4; 38 da 6; 11 da 7; 30 da 14; 42 da 21).

- Luciano Buonfiglio: voti n. 2649 (di cui: 2 da 1; 27 da 2; 43 da 3; 21 da 4; 56 da 6; 10 da 7; 42 da 14; 66 da 21)

- Alessio Cannizzo: voti n. 108 (5 da 3; 5 da 6; 1 da 7; 1 da 14; 2 da 21).

2.- n. 1 scheda bianca da 4 voti.

3.- n. 4 schede nulle: voti n. 62 (2 da 21; 1 da 14; 1 da 6).

4.- oltre n. 34 schede contenenti voti non assegnati, perché sebbene identificabili le preferenze interpretando la volontà dell'elettore, sono segnate in modo tale da risultare affette da vizi di annullabilità (art. 88 R.O.): voti n. 429 (di cui n. 311 voti destinati a Buonfiglio; n. 54 voti destinati a Rossi; n. 21 voti destinati a Cannizzaro; n. 43 voti destinati a Scarpa).

Non sussistendo contestazioni delle parti in merito ai voti validi attribuiti ai candidati, il Collegio ha disposto l'allegazione a verbale esclusivamente di copia delle sole n. 39 schede ritenute potenzialmente nulle nell'attribuzione dei voti (n. 34 schede con voti non assegnati, n. 4 schede nulle; n. 1 scheda bianca).

Completate le operazioni di conteggio le schede originali venivano nuovamente poste nell'urna e sigillate all'interno, con vidimatura da parte del dott. Di Tullio e dell'avv. Federica Cavalieri e riposte in cassaforte.

Alla successiva udienza del 10 febbraio 2017, erano presenti le parti assistite dai rispettivi difensori, le quali invitate a dedurre si riportavano nella sostanza ai propri scritti difensivi chiedendo rispettivamente l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

In particolare, l'avv. Liccardi, chiedeva l'ammissione di un documento sottoposto all'attenzione del Collegio e delle parti, contenente uno stralcio delle schede elettorali espunte in sede di verifica manuale dal quale, a parere della medesima, si vinceva che le schede fossero segnate ognuna da



una sigla che avrebbe consentito l'identificazione del soggetto votante e compromesso la segretezza del voto; l'avv. Melara ne contestava il deposito poiché tardivo e perché il documento era frutto di una rielaborazione di parte inattendibile ai fini del decidere.

A seguito di ampia discussione, l'avv. Melara lasciava l'aula per una personale indisposizione.

Al termine del dibattito, il Tribunale federale si riservava.

Il ricorso introdotto per riassunzione dal signor Antonio Rossi, tesserato FICK e candidato Presidente all'elezione del 22.10.2016, sottoponeva al Tribunale l'accertamento di due temi principali:

- quanto al primo motivo di ricorso, la violazione del principio di segretezza ex art 28 Statuto federale; nonché il mancato rispetto delle procedure elettorali di cui all'art. 47 Regolamento Organico, relativamente alle modalità di accredito dei votanti e di espressione materiale del voto, con particolare riferimento al sistema di voto utilizzato, poiché non corrispondente, a parere del sig. Rossi, ad alcuno dei metodi previsti dal Regolamento Organico; lamenta inoltre, la difesa del Rossi, l'illegittimità del rifiuto a procedere al riconteggio manuale delle schede, considerata la mozione presentata, in tal senso, in sede assembleare al Presidente dell'assemblea;

- in secondo luogo, il ricorrente ha lamentato la nullità, illegittimità e invalidità della elezione e proclamazione del Presidente Buonfiglio, poiché intervenuta in violazione e/o falsa applicazione del dettato di cui all'art. 32, comma 3, Statuto federale; sostiene il ricorrente, che la norma in esame non specifica se dal conteggio dei "voti validamente espressi" per il calcolo del *quorum*, debba essere tenuto conto dei voti bianchi, precisando che laddove non previsto dalla norma, i voti bianchi avrebbero dovuto conteggiarsi nel *quorum*, poiché "*il voto bianco è pacificamente una valida espressione della volontà di voto*" sostiene la difesa del sig. Rossi.

Precisa, inoltre, il ricorrente che il Presidente Buonfiglio non avrebbe raggiunto il quorum del 55%, soglia il cui raggiungimento risulta necessario ai fine dell'elezione in prima votazione, come prescritto dall'art. 32, comma 3, Statuto federale, considerando che il dott. Buonfiglio si candidava per il terzo mandato consecutivo.

Il ricorrente Rossi afferma che dal conteggio effettuato il Presidente eletto non avrebbe raggiunto il quorum richiesto e pertanto, illegittimamente nominato; all'uopo, il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, il riconteggio manuale delle schede, già chiesto con mozione al Presidente dell'Assemblea e negato, al fine di accertare la validità del risultato elettorale dichiarato, con attenzione al computo dei voti bianchi e delle schede nulle.

A seguito delle operazioni di riconteggio manuale delle schede elettorali effettuato dal Tribunale federale, il ricorrente ha usufruito del termine concesso per produrre memorie autorizzate, con le quali ha posto in evidenza due aspetti emersi a seguito dell'assunzione della prova e ovvero:

- la circostanza per cui le schede contenute nell'urna aperta in sede di udienza fossero sprovviste del timbro e sottoscrizione di un componente la Commissione Verifica Poteri e che le schede non fossero ripiegate, elementi prescritti ex art. 47 R.O.;



- la difformità dei voti conteggiati con il sistema di lettura ottica, in sede assembleare e di cui a verbale d'Assemblea, dal numero dei voti rilevati a seguito di riconteggio manuale e di cui a separato verbale d'udienza del 30.01.2017;

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto fosse ammessa la prova per testi con escussione del Segretario Generale della Federazione italiana Baseball dott. Giampiero Curti, affinché riferisse l'esperienza di voto della FIB, la quale aveva votato utilizzando la stessa ABS – Ambrosiana Business Service S.r.l., quale società fornitrice delle stesse schede elettorali a lettura ottica.

Il ricorrente Daniele Scarpa, tesserato FICK e candidato alla carica di Presidente all'Assemblea elettiva del 22.10.2016, parimenti riassume il giudizio già proposto dinanzi la Corte federale d'Appello e, in ossequio alla decisione della Corte, ha chiesto al Tribunale federale voler accertare la nullità, invalidità, e/o inefficacia dell'Assemblea elettiva FICK del 22.10.2016 e la relativa elezione e proclamazione del Presidente federale per violazione degli artt. 47 Regolamento Organico, 28 e 32 Statuto federale, nonché illegittimità del rifiuto di riconteggio manuale dei voti a seguito della mozione presentata al Presidente dell'Assemblea. In via istruttoria, chiedeva fosse disposta l'apertura delle urne per procedere alla verifica delle schede e conteggio manuale dei voti. La difesa del signor Scarpa presentava memorie autorizzate nei termini, evidenziando che, a seguito dell'apertura dell'urna contenete le schede elettorali, erano emersi elementi che a parere della medesima acclaravano la richiesta nullità dell'Assemblea elettiva e ovvero:

- le schede erano sprovviste del timbro e sottoscrizione di un componente della Commissione Verifica Poteri;
- che i risultati ottenuti dal riconteggio manuale erano difformi dai risultati ottenuti dalla lettura ottica delle schede in sede assembleare;
- le schede votate evidenziassero una sigla alfanumerica a margine differente per ogni scheda, e che tale circostanza avrebbe compromesso la segretezza del voto espresso.

In via istruttoria, all'udienza del 10.02.2017, l'avv. Liccardi chiedeva l'acquisizione da parte del Collegio di un documento denominato "*verifica fotocopie allegate al verbale apertura schede elettorali Fick svoltosi in data 30.01.2017*" contenente una rielaborazione di dettagli contenuti sulle schede elettorali, riferibili ai numeri di serie contenuti a margine di ogni scheda e la valutazione sui punti.

Il Presidente dott. Luciano Buonfiglio interveniva in giudizio, personalmente e nella qualità di Presidente FICK, con memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso presentato da Antonio Rossi e del ricorso presentato da Daniele Scarpa, poiché inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati e non provati.

Nello specifico, la difesa di Buonfiglio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per riassunzione nella parte in cui hanno riproposto integralmente la domanda già presentata alla Corte federale d'Appello e sulla quale quest'ultima ha deciso con nota Sentenza del 16.12.2016.

L'interveniente ha poi eccepito l'intera inammissibilità del ricorso per riassunzione presentato da Antonio Rossi, per aver il medesimo proposto impugnativa avverso la Sentenza della Corte federale



d'Appello dinanzi il Collegio di Garanzia per lo Sport CONI, dandone prova mediante deposito del ricorso notificato in data 16.01.2017.

La difesa di Buonfiglio ha poi resistito alle ragioni proposte dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso e ovvero - la violazione del principio di segretezza ex art 28 Statuto federale; nonché il mancato rispetto delle procedure elettorali di cui all'art. 47 Regolamento Organico, relativamente alle modalità di accredito dei votanti e di espressione materiale del voto, con particolare riferimento al sistema di voto utilizzato, poiché non corrispondente, a parere del sig. Rossi, ad alcuno dei metodi previsti dal Regolamento Organico; nonché, l'illegittimità del rifiuto a procedere al riconteggio manuale delle schede, considerata la mozione presentata, in tal senso, in sede assembleare al Presidente dell'assemblea – evidenziando che il sistema elettorale prescelto è stato quello cartaceo e che in assenza di norma statutaria relativa alle modalità di spoglio e lettura delle schede, la lettura ottica prescelta e adottata non può considerarsi strumento assunto in violazione ai principi statutari.

Precisa la difesa di Buonfiglio che sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 47 R.O. e in particolare, con riferimento alla garanzia di segretezza del voto, ha evidenziato che le operazioni di voto si sarebbero svolte nel rispetto dei principi della riservatezza e segretezza del voto, atteso che a ogni votante è stata consegnata una scheda cartacea, che il votante ha potuto esprimere il proprio voto in apposite cabine e depositando successivamente la scheda sul lettore ottico.

In merito poi all'eccepita violazione dell'art. 32 Statuto federale, ovvero che il Presidente Buonfiglio non avrebbe raggiunto il *quorum* del 55% (soglia il cui raggiungimento risulta necessario al fine dell'elezione in prima votazione) e all'erronea eliminazione delle schede bianche e nulle dal computo del quorum elettivo, l'avv. Melara ha precisato che i voti nulli sono tali per definizione e che, a mente di quanto disposto dall'art. 88 R.O., devono considerarsi nulle tutte le schede che presentano l'apposizione di più preferenze, cancellazioni, segni di qualsiasi tipo sulla scheda.

Con memoria autorizzata depositata nei termini, l'avv. Melara ha evidenziato la necessità di escludere dal *thema decidendum* all'esame di questo Tribunale quanto già oggetto di statuizione da parte della Corte federale d'Appello con Sentenza del 16.12.2016, precisando che i ricorrenti non hanno provveduto ad eccepire le proprie doglianze in merito al procedimento elettivo e alle sue fasi attraverso specifica mozione al Presidente dell'Assemblea elettiva e pertanto i medesi risulterebbero oggi privi di legittimazione ad agire.

Ed ancora, precisa l'avv. Melara che i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione al verbale di apertura urna e riconteggio schede del 30.01.2017, con riferimento alle circostanze ivi emerse che precisa:

- che il numero delle schede distribuite fosse pari a n. 534 (cinquecentotrentaquattro);
- che l'urna contenete le schede per l'elezione del Presidente FICK fosse regolarmente sigillata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea dott. De Tullio e dal Vicepresidente dell'Assemblea elettiva avv. Federica Cavalieri;
- dalla lettura delle schede non sembrerebbe possibile collegare il voto espresso al soggetto votante.



L'avv. Melara ha aggiunto, inoltre, che dal computo manuale dei voti effettuato in sede di udienza è emerso che il Presidente Buonfiglio avrebbe ampiamente superato la percentuale richiesta dall'art. 32, comma 3 S.F. necessaria per la proclamazione in prima votazione.

Ed ancora, l'avv. Melara ha poi contestato il verbale relativo al conteggio manuale delle schede operato in udienza nella parte in cui individua la presenza di n. 34 schede non attribuite e in sede d'udienza del 10.02.17 ha chiesto fosse disposta CTU onde valutare la validità del voto espresso nelle citate n. 34 schede e eventualmente l'attribuzione della preferenza di voto medesimo.

In ultimo, con riferimento all'eccezione *ex adverso* relativa all'assenza di timbro e firma sulle schede elettorali da parte di un componente della CVP, l'avv. Melara ha evidenziato che la stessa sarebbe da considerarsi quale irregolarità superata dalla sottoscrizione dell'urna da parte del Presidente dell'Assemblea dott. De Tullio e dal Vicepresidente dell'Assemblea elettiva avv. Federica Cavalieri.

MOTIVI

Preliminarmente, il Collegio conferma il provvedimento di riunione per connessione oggettiva dei ricorsi presentati dal signor Antonio Rossi e Daniele Scarpa, sul quale non sono state presentate eccezioni dalle parti.

Ancora in via preliminare, il Collegio deve decidere in merito all'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per riassunzione avanzata dall'avv. Melara, per aver le parti ricorrenti riassunto il procedimento riproponendo integralmente la domanda già presentata alla Corte federale d'Appello e sulla quale quest'ultima ha deciso con nota Sentenza del 16.12.2016.

Sul punto il Collegio ritiene che l'eccezione non sia meritevole di accoglimento e la rigetta, poiché le parti ricorrenti hanno correttamente riassunto riproponendo il ricorso nella sua integralità originaria e dando atto della riassunzione e della pronuncia della Corte federale d'Appello, peraltro, il giudizio è stato riassunto nei modi e termini indicati dalla richiamata Sentenza della CFA del 16.12.2016.

Inoltre, la richiamata decisione della CFA, in atti al presente giudizio, ben evidenzia con estrema chiarezza gli argomenti sui quali ha ritenuto pronunciarsi, poiché ritenutasi competente e quali altri sono stati riservati alla competenza del Tribunale federale.

Il Tribunale federale, a mente di quanto statuito dalla CFA in data 16.12.2016 e visto quanto disposto dall'art. 47 commi 1 e 3, Regolamento Giustizia "Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni", ritiene sussistere la propria competenza con riferimento alla richiesta di annullamento della Deliberazione assembleare del 16.12.2016 e pertanto, con riferimento alle censure mosse dai ricorrenti in merito al riconteggio manuale delle schede elettorali, in merito alle modalità di calcolo della percentuale dei voti assegnati al Presidente eletto, sulla validità ai fini del conteggio delle schede bianche e nulle, poiché eccezioni attinenti al momento deliberativo dell'Assemblea elettiva.

In particolare, il Tribunale federale si ritiene competente a decidere in merito alla domanda di nullità, illegittimità e invalidità della elezione e proclamazione del Presidente Buonfiglio, come richiesta ex art. 32, comma 3, Statuto federale.



Per l'effetto, il Collegio ritiene non essere competente in merito alle eccezioni relative alle fasi costitutive e organizzative dell'Assemblea stessa, argomenti la cui trattazione è stata già definita dalla CFA con decisione del 16.12.2016, in ragione della competenza funzionale attribuita dall'art. 21 S.F.

In merito all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'avv. Melara, relativa all'inammissibilità del ricorso per riassunzione presentato da Antonio Rossi, per aver il medesimo proposto contestualmente impugnativa avverso la Sentenza della Corte federale d'Appello dinanzi il Collegio di Garanzia per lo Sport CONI, circostanza provata e non contestata *ex adverso*.

Il T.F. ritiene che la questione proposta da Antonio Rossi al Collegio di Garanzia del CONI abbia natura propria e adire il Collegio del CONI rientra nei diritti della parte che l'ha proposta, inoltre, non riguarda la domanda posta all'analisi del Tribunale federale con ricorso per riassunzione, pertanto, per tali motivi, il ricorso introduttivo il presente ricorso si ritiene ammissibile anche in pendenza del menzionato giudizio di impugnazione.

Si evidenzia che il Tribunale federale non ha l'autorità per poter sospendere d'ufficio il giudizio in attesa dell'esame del gravame proposto dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport; considerato che nel corso del procedimento, nessuna delle parti ha proposto istanza di sospensione in tal senso, il Tribunale federale ritiene dover procedere alla trattazione della controversia con riferimento al *thema decidendum* già individuato, rigettando, per l'effetto, l'eccezione preliminare di inammissibilità integrale del ricorso introduttivo presentata dall'avv. Melara.

Il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti riguarda la violazione del principio di segretezza ex art. 28 Statuto federale; nonché il mancato rispetto delle procedure elettorali di cui all'art. 47 Regolamento Organico, relativamente alle modalità di accredito dei votanti e di espressione materiale del voto, con particolare riferimento al sistema di voto utilizzato, poiché non corrispondente, a parere dei ricorrenti, ad alcuno dei metodi previsti dal Regolamento Organico.

Ebbene, in ragione di quanto suddetto, il Tribunale federale non si ritiene competente a pronunciarsi su tali eccezioni, peraltro già oggetto di giudizio dinanzi alla CFA e sottoposti all'attenzione del Collegio di Garanzia.

Si passa quindi alla trattazione dei temi in cui il T.F. ritiene sussistere la propria competenza.

La mozione presentata da Scarpa e Rossi in sede di Assemblea, avente a oggetto "richiesta verifica e conteggio voti", ricevuta dal Presidente dell'Assemblea alle ore 18,00, risulta legittima, regolarmente e tempestivamente proposta e, pertanto, poiché la richiesta è stata disattesa in sede d'Assemblea, il Tribunale federale ha ritenuto che la stessa fosse meritevole di accoglimento e legittimasse i ricorrenti a ottenere il riconteggio manuale dei voti; in tal senso si è pertanto provveduto in sede d'udienza del 30.01.2017.

Dall'analisi dei dati ottenuti a seguito di conteggio manuale dei voti si evidenziano alcune difformità rispetto a quanto rilevato da Verbale d'Assemblea del 22.10.2016.

Si ritiene che le difformità possano essere superate dai dati ottenuti dal conteggio manuale avvenuto in data 30.01.2017.





Le schede totali distribuite, come indicato nel verbale d'Assemblea, corrispondono al n. di 534 e il numero coincide con il totale delle schede estratte dall'urna per il conteggio manuale.

Con riferimento al numero totale dei voti accreditati, è stato rilevato da conteggio manuale in sede di udienza che corrisponde a n. 5160, viceversa da Verbale d'Assemblea risulta che il totale dei voti accreditati fosse n. 5164, pertanto, sussiste una discrasia di n. 4 voti che si ritiene sia dipesa da un errore formale di conteggio, di cui si terrà conto nella valutazione.

La corrispondenza del numero delle schede rinvenute pari a n. 534 e il ricalcolo manuale del valore di ogni singola scheda porta al risultato incontestabile pari a n. 5160 voti accreditati.

Dall'analisi della votazione manuale effettuata in udienza è emerso che i n. 5160 devono essere distribuiti come di seguito: Daniela Scarpa n. 66 voti validi; Antonio Rossi n. 1842 voti; Luciano Buonfiglio n. 2649 voti; Alessio Cannizzo n. 108 voti; schede bianche n. 4 voti; schede inconfutabilmente nulle n. 62 voti; schede non assegnate perché contenenti segni che le rendono nulle n. 429.

Il T.F. con riferimento ai n. 429 voti relativi alle schede non assegnate, ritiene che, sebbene la volontà dell'elettore sia stata indicata in modo tale da riconoscere una preferenza tra i candidati, l'espressione del voto sia stata manifestata in maniera differente a quanto determinato dal sistema elettorale prescelto, e pertanto, le schede in oggetto sono di fatto nulle e come tali andranno considerati i voti dalle stesse attribuibili, come previsto dall'art. 88 R.O.: *"l'apposizione di più preferenze, così come aggiunte, cancellazioni, parole o segni di qualsiasi tipo tracciati sulla scheda comportano la nullità del voto stesso."*

Al fine di determinare il risultato elettorale definitivo è necessario accertare se le schede bianche e le schede nulle vadano inserite nel computo dei "voti validamente espressi", come da eccezione sollevata dai ricorrenti sul punto.

Il Tribunale federale, ritiene rigettare la richiesta istruttoria avanzata da Rossi, volta ad acquisire la testimonianza del Segretario Generale della Federazione italiana Baseball, relativamente all'inserimento o meno delle schede nulle e bianche nel computo dei "voti validamente espressi", poiché l'esperienza assembleare di altra Federazione è irrilevante ai fini del decidere, in ragione del fatto che ogni Federazione è dotata di proprio Statuto e Regolamenti e non appare possibile, nel caso in esame, usufruire per analogia, della testimonianza di altra Federazione, regolata da differenti Carte statutarie, considerata la natura di associazioni di diritto privato che le caratterizza.

Parimenti, il Collegio rigetta la richiesta dell'avv. Melara di ammissione di una CTU volta a stabilire se le schede nulle vadano o meno conteggiate nel computo dei voti validamente espressi o meno, poiché la richiesta non è giustificata, né articolata e si ritiene il Collegio possa decidere l'argomento.

Ebbene, sul punto, la normativa federale non prevede specificatamente se le schede bianche e nulle debbano considerarsi nel computo dei voti validamente espressi o se debbano essere escluse dal conteggio; il T.F. ritiene che la decisione di conteggiare o meno i voti bianchi e nulli tra i voti validamente espressi attenga alla fase organizzativa del sistema elettivo e di sicuro precedente al momento del computo delle schede. Sul punto il Collegio ritiene che, vista la Sentenza CFA e in assenza di una norma federale di indirizzo, i voti relativi alle schede bianche e nulle, debbano essere



esclusi dal computo dei "voti validamente espressi", in ragione del fatto che, ciò ha deciso l'Assemblea elettiva, nella determinazione del sistema elettorale prescelto, approvato e non contestato, escludendoli dal conteggio.

Nessuna mozione è stata presentata in Assemblea relativamente al sistema elettorale prescelto, né avverso i criteri di computo voti contenuti nelle schede bianche e nulle.

Il T.F. non può che ritenere sovrana la volontà assembleare di escludere i voti delle schede bianche e nulle dal computo dei voti validamente espressi al fine di determinare le percentuali di consenso raccolte dai candidati presidenti, ciò in ragione del principio generale previsto ex art. 1, comma 2, Statuto federale, in virtù del quale "*L'Ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna*" e art. 18, comma 1, S.F. "*L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione*".

Dal riconteggio manuale risultano n. 5160 voti accreditati, escludendo i voti relativi alle schede nulle e all'unica scheda bianca, il totale voti validamente espressi è pari a n. 4665, di cui attribuiti al candidato Presidente uscente dott. Luciano Buonfiglio n. 2649 voti, pertanto, il medesimo ha ottenuto, in prima votazione, il 56,8% dei voti validi espressi e superato la maggioranza del 55% richiesta dall'art. 32, comma 3, Statuto federale.

In considerazione di quanto rilevato, non sussistono nella sostanza elementi idonei a far ritenere che la volontà Assembleare sia stata disattesa dalla Delibera assunta dall'Assemblea elettiva del 22.10.2016 che ha preso atto della volontà degli elettori, validamente raggiunta in prima votazione, al fine di proclamare il dott. Luciano Buonfiglio Presidente della FICK per il suo terzo mandato, avendo raggiunto e superato il 55% del quorum dei "voti validamente espressi" in prima votazione.

Né la discrasia numerica tra il numero dei voti attribuiti dal verbale d'assemblea e dal conteggio manuale (n. 5164 a verbale e n. 5160 conteggio manuale) può modificare o rendere dubbia la percentuale dei voti accertata, poiché non è idonea a spostare il risultato elettorale raggiunto.

Passando alla trattazione delle ulteriori eccezioni, che seppur residuali, appaiono meritevoli di trattazione.

Il signor Daniele Scarpa ha rappresentato con motivi aggiunti nei termini, un'eccezione in merito alla presenza a margine delle schede elettorali di una sigla alfanumerica, differente per ogni scheda, che sebbene non idonea a identificare l'elettore, avrebbe potuto, in via ipotetica, consentire di identificare e ricondurre la scheda al soggetto votante.

Sul punto, l'avv. Liccardi ha esibito all'udienza del 10.02.2017, copia di un documento denominato "*verifica fotocopie allegate al verbale apertura schede elettorali Fick svoltosi in data 30.01.2017*". Considerate anche le ragioni di opposizione al deposito da parte dell'avv. Melara.

Il T.F. non ritiene ammettere il documento, poiché irrilevante ai fini del decidere, lo stesso contiene dettagli acquisibili sulle schede elettorali allegate in calce al verbale d'udienza di riconteggio schede del 30.01.2017.

L'eccezione sottoposta dall'avv. Liccardi all'attenzione del Collegio, riguarda la possibilità che la segretezza del voto potesse essere stata compromessa dalla presenza di una sigla alfanumerica differente per ogni scheda in cima al margine destro delle schede.





L'eccezione non è meritevole di accoglimento, poiché si ritiene non sussiste, nel caso di specie, lesione della segretezza del voto, l'art. 47, comma 11, R.O. precisa che, affinché lo scrutinio possa considerarsi segreto, non vi deve essere correlazione tra il voto e il nominativo del votante, specificando che la correlazione è intesa come previsto dal comma 10 che precede, il quale viceversa impone la stampa di un tabulato che colleghi il nominativo del votante al voto espresso, riferendosi espressamente al contrapposto caso di votazione palese.

Ulteriore circostanza rilevata in udienza e oggetto di eccezione proposta dai ricorrenti, è relativa al fatto che le schede non siano vidimate con il timbro federale e sottoscritte da un componente la Commissione Verifica Poteri, come previsto ex art. 47, comma 7, R.O. *"Le schede devono riportare il timbro federale e la sigla di almeno un componente della Commissione Verifica Poteri"*.

Le schede non sono sottoscritte dal componente la CVP e riportano l'intestazione Federazione italiana Canoa e Kayak in cima ad ogni scheda. Si ritiene che la mancanza di sottoscrizione delle schede, determini un elemento di irregolarità formale, non idoneo di per sé a dire annullabile la Delibera elettiva. Sul punto giova evidenziare che le parti intervenute hanno constatato in udienza che la Federazione ha conservato sigillate le scatole contenenti le schede, che non presentavano alcun segno di alterazione.

A ulteriore chiarimento, l'avv. Federica Cavalieri Vice Presidente dell'Assemblea, intervenuta all'udienza del 30.01.2017, ha spiegato ai presenti come si sono svolte le operazioni di raccolta e conservazione delle schede elettorali, nella fase successiva alla lettura ottica del voto e fino all'imballaggio delle urne, ha specificato, che le schede sono entrate dal lettore direttamente nell'urna di cartone posta sotto il lettore ottico, al termine della raccolta delle schede, la scatola è sigillata e sottoscritta dal dott. Di Tullio e dalla medesima avv. Cavalieri.

In merito alla liquidazione delle spese, il T.F. ritiene che a prescindere dalla soccombenza le stesse debbano essere compensate tra le parti, in ragione del fatto che entrambi i ricorrenti avevano tempestivamente proposto mozione scritta al Presidente dell'Assemblea per ottenere il riconteggio manuale delle schede elettorali e la stessa era stata disattesa, con la conseguenza di dover adire la Giustizia sportiva per raggiungere lo scopo.

Il Tribunale, ritiene equo

P.Q.M.

- rigettare i ricorsi per riassunzione presentati dai sig. Antonio Rossi e sig. Daniele Scarpa, poiché infondati e in parte non provati, per le motivazioni sopra espresse;
- compensare le spese di giudizio tra le parti.

Roma, 18 febbraio 2017

Avv. Flaminia Longobardi (Presidente)

Avv. Stefano Ciulli

Avv. Fabio Riccio